



# PROVINCIA DI ISERNIA

SETTORE AMBIENTE ed ENERGIA

## Condizione/manutenzione impianti termici e di climatizzazione. Modifiche apportate dal D.P.R. 74/2013

Nella G.U. n°149 del 27.06.2013 è stato pubblicato il D.P.R. 16 aprile 2013 n.74 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.lgs 19.08.2005, n.192".

Il nuovo provvedimento che, ricordiamo, è un Regolamento attuativo del D.lgs 192/2005, apporta una serie di modifiche all'intera filiera legislativa della Legge 10/91 che vanno senza dubbio nella direzione dell'efficienza energetica degli impianti termici e dei relativi controlli. Tuttavia lo scopo del presente documento non è quello di compiere un'analisi di natura tecnica del provvedimento bensì di fornire dei chiarimenti in merito alle questioni di maggiore interesse degli utenti, sulla base delle richieste dagli stessi avanzate.

La prima novità è contenuta nel titolo stesso del provvedimento: i controlli sono ora estesi agli impianti di **climatizzazione estiva** oltre che ai "classici" impianti di riscaldamento mentre è confermato l'obbligo per il responsabile dell'impianto di effettuare i controlli e la manutenzione ad opera di soggetti abilitati secondo il D.M 37/2008 (art.7, comma 1).

L'interesse maggiore degli utenti si è però dimostrato nei confronti della periodicità prevista per i controlli, contenuta nella tabella di cui all'allegato A al Decreto. A tal proposito appare opportuno fornire le seguenti precisazioni, con l'intento di fare chiarezza sull'argomento.

### Premesse

- l'efficienza energetica di un impianto di tipo "domestico" nella sua configurazione standard, coincide essenzialmente con l'efficienza energetica del "sottosistema di generazione" (la caldaia) alla quale è naturalmente dedicato il maggior numero delle operazioni di controllo e manutenzione;
- l'efficienza energetica di una caldaia murale per uso domestico, sia essa di tipo tradizionale o di tipo "a condensazione", può essere valutata solo per mezzo dell'analisi di combustione che, di fatto, rappresenta l'unica vera azione possibile per verificare il corretto funzionamento dell'apparecchio;
- le operazioni di controllo e di manutenzione periodica, quando prevedono interventi che interferiscono con i processi di combustione (pulizia bruciatore, regolazione portata combustibile/comburente), alterano inevitabilmente l'equilibrio della macchina e quindi il suo rendimento/efficienza energetica;
- i fabbricanti sono obbligati a prescrivere i controlli e la manutenzione periodica dei propri apparecchi ai fini della sicurezza che di norma, prevedono azioni che interferiscono sui processi di combustione;
- la verifica delle nuove condizioni di funzionamento della caldaia a seguito di tali interventi, è possibile solo attraverso l'analisi dei gas di scarico ovvero con un nuovo controllo di efficienza energetica dell'apparecchio.

### Considerazioni

Da quanto esposto in premessa e confermato dalla buona regola dell'arte, emerge un legame indissolubile tra operazioni di manutenzione ordinaria e controlli di efficienza energetica. Le due voci appaiono ancor più inscindibili se si affronta l'argomento sicurezza dell'impianto.

### Conclusioni

Le diverse periodicità previste dalla tabella di cui all'allegato A al D.P.R. 74/2013, sono sì applicabili ma a condizione che le ordinarie operazioni di manutenzione abbiano le medesime periodicità. Di fronte alla oggettiva difficoltà di compiere standardizzazioni (ogni impianto ha una sua storia e va valutata nel proprio contesto), è possibile affermare che l'unico soggetto in grado di compiere un'analisi obiettiva di contesto e di stabilire quali e quante debbano essere le operazioni di manutenzione da compiere per assicurare un corretto esercizio dell'impianto termico, non può che essere il suo installatore/manutentore. Il concetto è sancito chiaramente dalla nuova normativa che obbliga proprio tali soggetti a definire e dichiarare al committente o all'utente, esplicitamente ed in forma scritta, gli elementi di cui sopra (art.7 comma 4). Ad ulteriore conferma di quanto esposto, interviene l'art.8 comma 1 del Regolamento che recita: "*In occasione degli interventi di manutenzione di cui all'art.7, sugli impianti termici..... si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante.....*"

Si rappresenta, infine, che il Regolamento prevede l'emanazione di modelli specifici sia per i controlli di efficienza energetica disciplinati dall'art.8 che per i nuovi libretti di impianto, rimandando però ad un ulteriore Decreto che, alla data della presente informativa, non risulta ancora pubblicato.

In attesa di conoscere il contenuto di tale provvedimento e dell'emanazione di specifica disciplina da parte della Regione Molise, la Provincia di Isernia continua ad applicare le procedure in uso, per quanto compatibili con il D.P.R. 74/2013 ricordando che:

- Un impianto non può essere efficiente se non correttamente mantenuto.
- Un impianto efficiente fa risparmiare denaro (consuma meno a parità di calore prodotto).
- Un impianto efficiente è anche sicuro.

Isernia, 25 ottobre 2013

Lo staff tecnico